



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 25

Riunione del 6 novembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

19.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Roberto CONTI rappresentante p.t. S.S. ENERGYM BREMAS ASD
- S.S. ENERGYM BREMAS ASD in persona del rappresentante p.t.

Con atto di deferimento relativo al procedimento 8/19/20 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Conti Roberto:** *“n.q. di rappresentante dell'Energym Bremas ASD, per aver tesserato per l'Energym Bremas ASD, relativamente alla stagione sportiva 2018-2019, l'atleta Tempestin Marta in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, II comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che “è necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”;*

- **Energym Bremas ASD:** *“in persona del rappresentante p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver tesserato per l'Energym Bremas ASD, relativamente alla stagione sportiva 2018-2019, l'atleta Tempestin Marta in assenza di un valido certificato medico di idoneità, con violazione delle seguenti*



disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV 2017-2018, ove è stabilito che “è necessario inserire nell’anagrafica dell’atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica /non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. (...) Il Presidente della società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della visita medica preventiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati);

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 06 Novembre 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle note difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all’esame trae origine dal provvedimento del 25.07.2019 prot. n. 931, a mezzo del quale l’Ufficio Tesseramento Fipav, revocando il tesseramento dell’atleta Tempestin Marta alla società Energym Brema ASD, per aver il predetto sodalizio tesserato la suddetta atleta in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, trasmetteva gli atti alla Procura Federale Fipav per quanto di competenza.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l’acquisizione di tutta la documentazione allegata al suddetto provvedimento, ivi compresa la nota difensiva inoltrata dal sodalizio all’Ufficio Tesseramento Fipav in data 25.07.2019, veniva inviata la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati, che venivano successivamente deferiti innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.



Risulta provato, infatti, che il sodalizio Energym Brema ASD, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta Marta Tempestein senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpatò, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, le deduzioni svolte dal sodalizio nella nota difensiva del 25 Luglio 2019 non possono trovare accoglimento, in quanto l'infortunio dell'atleta e l'asserita consegna allo stesso del certificato, non esime il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Roberto Conti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre) con decorrenza dalla scadenza del termine di durata di altre sanzioni disciplinari allo stesso comminate in forza di precedenti procedimenti, ed a carico del sodalizio Energym Brema Asd, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 14 Novembre 2019

F.TO II PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 novembre 2019